

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI VITTORIO VENETO

ATTO NORMATIVO

L'AZIONE CATTOLICA
NELLA DIOCESI
DI VITTORIO VENETO

Breve profilo storico

Le basi per la diffusione dell'AC nella diocesi di Vittorio Veneto si crearono l'11 agosto 1896 a Pianzano. Seguendo le indicazioni della "*Rerum Novarum*" di Leone XIII, si ufficializzò anche la nascita della Società della Gioventù cattolica, il cui primo circolo cittadino fu inaugurato a Conegliano l'1 febbraio 1897.

Gli anni successivi alla prima guerra mondiale furono interessati da un forte desiderio di definire meglio il significato della presenza sociale e civile dell'AC in diocesi. Nel 1915, a seguito di una riforma statutaria nazionale, si organizzò l'Unione Popolare sia a livello diocesano che nelle parrocchie, iscrivendo ad essa tutti i cattolici militanti.

Nel 1919 fu costituita la Federazione Giovanile Diocesana e due anni più tardi si elesse la prima Presidenza Diocesana della Gioventù Cattolica.

Nel 1925 si costituì il primo Consiglio Diocesano della Gioventù Femminile e un anno dopo si celebrò la prima Assemblea Diocesana degli Uomini Cattolici.

La legittimazione storica dell'AC avvenne nel 1931, grazie all'Enciclica di Pio XI che ne delineava gli ambiti di intervento e ne chiariva i rapporti con la gerarchia ecclesiastica. L'Enciclica si collocava nel clima di lotta del regime all'AC ed era stata preceduta da una lettera del Papa al card. Schuster, seguita alla soppressione e distruzione delle sedi e alle violenze squadriste. Pio XI volle ribadire l'estraneità dell'AC alla politica ed invitò chi ne accusava gli iscritti a non considerarli un pericolo.

Nel settembre 1931 la Santa Sede ed il governo italiano stipularono un accordo, in conseguenza del quale l'AC riprese il suo servizio sociale e civile. Tale attività fu ulteriormente apprezzata da Pio XII che, nel 1939, approvò il nuovo Statuto che prevedeva sia il rinnovamento organizzativo che la conferma della natura dell'associazione.

Dopo la seconda guerra mondiale sorse in diocesi il Centro Sportivo Italiano (1945) e venne costituito il nuovo Ufficio Diocesano dell'AC in carica per tre anni (1946/49).

Nel 1947 furono convocati i primi congressi diocesani (Gioventù Femminile, Gioventù Maschile, Uomini Cattolici) e l'anno seguente si tennero la prima Assemblea Generale dell'ACI e il primo Congresso Diocesano dei presidenti delle Giunte parrocchiali.

Negli anni '50, di fronte al moltiplicarsi di occasioni d'impegno per i laici, l'AC promosse in diocesi una serie di iniziative, tra le quali l'inaugurazione della casa assistenti (1950), la costituzione del Centro Turistico Giovanile (1952), la collocazione di una croce sul Monte Altare a Vittorio Veneto in memoria dei caduti di tutte le guerre (1953), la fondazione della Scuola per Laici e Dirigenti (1957).

Negli anni '60, sulla scia delle parole di Paolo VI, furono incrementati l'impegno unitario a livello parrocchiale ed il coordinamento foraniale.

Il 29 maggio 1965 a Conegliano si svolse una grande manifestazione giovanile per la pace ed il Concilio, per l'attuazione del quale l'AC diocesana si attivò anche attraverso la pubblicazione de "Il Nostro Impegno" (dal 1967) e l'entrata in vigore

del nuovo Statuto (1969), secondo le cui norme il 21 giugno 1970 ebbe luogo la prima Assemblea Diocesana Unitaria.

Negli anni '70 e '80 l'AC diocesana si impegnò soprattutto nella costituzione dei Consigli Pastoral Parrocchiali, nella catechesi, nella pastorale familiare e giovanile, nella formazione, nell'attività estiva.

Occasioni pubbliche per testimoniare la sua presenza nella società civile furono il Convegno Diocesano "Evangelizzazione e Promozione umana" (1977), gli incontri con i cristiani impegnati nell'attività politica (dal 1980), la partecipazione a veglie di preghiera per la pace e la vita (dal 1977) e nel ricordo di Aldo Moro (1978) e Vittorio Bachelet (1980).

Il contributo dell'AC venne ribadito nel dicembre 1990, in occasione del secondo Convegno Diocesano "Riconciliazione cristiana e Comunità degli uomini".

Il 5 maggio 1996 l'AC diocesana celebrò i cento anni dalla fondazione con una grande manifestazione a Pianzano presente l'arcivescovo Salvatore De Giorgi, Assistente Generale dell'Azione Cattolica Italiana.

Nello stesso anno contribuì alla preparazione del terzo Convegno diocesano "Il Vangelo della Carità rigenera Chiesa e Società" (dicembre 1996), sottolineando la necessità di rafforzare il servizio formativo e rendere sempre più attiva la vita delle comunità parrocchiali.

A fine del decennio '90 l'AC diocesana concentrò la sua attenzione sui temi dell'annuncio e del dialogo come via per rinnovare l'incontro tra fede e modernità. Furono ribaditi l'importanza di una Pastorale aperta alle persone, del rinnovamento della vita associativa e della cura costante della presenza e del servizio nelle parrocchie e nelle foranie.

Il Giubileo del 2000 vide l'AC vittoriese profondamente impegnata su cammini orientati alla formazione e alla conversione personale e comunitaria, in un'ottica complessiva di rilancio della sua azione nella comunità ecclesiale. Una prospettiva, questa, accompagnata negli anni seguenti anche dalla rinnovata promozione dell'Associazione, in spirito di collaborazione con tutte le altre realtà ecclesiali della Diocesi.

La partecipazione all'Assemblea Straordinaria Nazionale (settembre 2003) e al grande incontro unitario di Loreto (settembre 2004) segnano le tappe più recenti del cammino dell'AC diocesana, oggi più che mai impegnata a tradurre nel suo percorso di rinnovamento e nei suoi itinerari di formazione e di servizio alla Chiesa e al Paese le tre parole-guida consegnate da Giovanni Paolo II: Contemplazione, Comunione, Missione.

Atto Normativo dell'Associazione Diocesana di Azione Cattolica Italiana di Vittorio Veneto

Premessa

Nella diocesi di Vittorio Veneto l'AC ha voluto e vuole ancora essere una concreta espressione di vita ecclesiale, con la coscienza di essere uno dei doni che, con gli altri carismi e ministeri, Dio fa alla Chiesa diocesana per la sua crescita e per l'adempimento della sua missione.

Nello spirito ecclesiale del Concilio Ecumenico Vaticano II, l'AC vittoriese crede nella Chiesa "comunione" che ogni giorno cresce nell'ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione dell'Eucaristia e nella via della carità; crede che all'edificazione della Chiesa tutti sono chiamati a contribuire in forza del Battesimo, della Cresima e dell'Eucaristia. In questa opera i cristiani laici di AC mettono la ricchezza comune di fede e di grazia, vissuta nella concreta partecipazione alla quotidiana vicenda della società umana.

È questo il valore specifico della "laicità" che ha il compito di introdurre le voci del tempo nella vita della Chiesa e che impegna a testimoniare Cristo e il suo Vangelo nella propria esistenza quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, del tempo libero, della cultura, della partecipazione alla vita sociale e politica.

Per dare nella società questa testimonianza l'AC è cosciente della sua vocazione alla santità, la misura alta della vita cristiana, e vi tende curando e favorendo dei cammini di spiritualità laicale.

L'AC vittoriese ribadisce la sua volontà di mantenersi radicata nella comunione ecclesiale nella diocesi e nelle parrocchie e intende conservare e alimentare lo spirito di comunione con il Vescovo, i sacerdoti, i religiosi e con tutta la comunità ecclesiale, attivando lo spirito di corresponsabilità. Ciò significa educarsi e formarsi alla coscienza di essere membra attive della Chiesa, partecipare responsabilmente alla vita pastorale della comunità, a partire dalla elaborazione dei piani pastorali, esprimendo i doni ricevuti dallo Spirito e condividendoli con gli altri, nella consapevolezza che all'AC è riconosciuta dai pastori una particolare ministerialità laicale, che il nostro vescovo, Giuseppe Zenti, ha tradotto per noi nella lettera consegnataci l'8 dicembre 2004, come partecipazione al ministero dell'unità e della sintesi, specialmente all'interno delle varie espressioni del laicato associato.

Di questa comunione ecclesiale l'AC vuole essere segno al suo interno, educando gli aderenti a vivere la vita associativa nel tessuto della carità e dell'unitarietà di spirito, di iniziative e di collaborazione fra le varie articolazioni.

Formati a leggere, nella luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa, i segni dei tempi, i laici di AC tengono vivo lo spirito missionario, e cioè l'impegno quotidiano di portare agli uomini del nostro tempo il lieto annuncio, fonte di speranza e di gioia, seme di umanità nuova, e di mostrare quanto la "bella notizia" del Vangelo corrisponda alle domande profonde del cuore di ogni persona.

Nel contesto socio - culturale del nostro tempo, sempre più complesso e frammentato, l'AC vittoriese si impegna ad educare i suoi aderenti a prendere a cuore la propria fede e quella dei propri fratelli, rendendosi attenta alla realtà concreta delle persone e ai loro problemi, testimoniando il Vangelo con i gesti e le parole dell'esperienza quotidiana.

Cap. 1 – Finalità

Art. 1 L'Associazione Diocesana di Azione Cattolica Italiana di Vittorio Veneto (d'ora in avanti detta A.C.I. Diocesana), con sede in Vittorio Veneto Via J. Stella 8, assume tutte le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione di Azione Cattolica Italiana con sede in Roma, in particolare quanto previsto nelle norme fondamentali contenute nei primi 10 articoli dello stesso, che si intendono qui integralmente richiamati.

Cap. 2 – Partecipazione all'A.C.I.

Art. 2 Possono aderire all'A.C.I. Diocesana i laici che, accettandone la natura ed i fini, intendono partecipare alla vita della associazione diocesana e delle associazioni parrocchiali.

L'adesione all'Associazione di Azione Cattolica Italiana avviene secondo le norme previste dallo Statuto e del Regolamento Nazionale.

Le stesse valgono anche per l'adesione all'Associazione Diocesana, salvo diversa delibera del Consiglio dell'Associazione Diocesana.

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Associazione, deve dichiarare la volontà di non farne più parte restituendo il "segno" che lo identifica come socio.

Il Consiglio può deliberare l'esclusione di un socio quando ne risultino le condizioni, dandone motivazione al socio stesso e previo contraddittorio con il socio stesso.

Il Segretario redigerà ogni anno l'elenco dei soci che verrà conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 3 L'adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio di A.C.I. Diocesana.

Art. 4 L'adesione all'A.C.I. Diocesana comporta per il socio il dovere di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all'attività dell'Associazione. L'adesione all'A.C.I. Diocesana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente o rappresentato, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione.

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti ad esso attribuiti dal presente Atto Normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni che ne impediscano l'esercizio.

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi da esso definiti, l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità e i tempi fissati.

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri ad esso destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Egli può altresì formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

I bambini ed i ragazzi resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno

L'A.C.I. diocesana in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa, in particolare quelle inerenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della

programmazione triennale, organizzerà forme di consultazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

Art. 5 Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
Il diritto di voto è esercitato da coloro che hanno compiuto il 14^o anno di età.

Art. 6 Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'A.C.I. Diocesana, hanno compiuto il 18^o anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
In particolare i responsabili dei giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti ad incarichi direttivi o consultivi nel settore Giovani, qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 7 Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente parrocchiale, coordinatore foraniale, Presidente diocesano, componente della Presidenza diocesana e Segretario diocesano di Movimenti.
Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 8 Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano in conformità a quanto stabilito al riguardo dal presente Atto normativo e dall'eventuale Regolamento diocesano.
Nella designazione e nella nomina del Presidente diocesano, del Presidente parrocchiale e del coordinatore foraniale devono essere rispettate le seguenti procedure:

a) la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è conferita dal Vescovo;

b) la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza del Vescovo. La designazione della terna avviene nei modi stabiliti dal punto d) dell'art. 10 del Regolamento Nazionale;

c) la proposta per la nomina del coordinatore foraniale è effettuata dall'assemblea di ogni forania con designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è conferita dal Vescovo.

I Nominati ad incarichi direttivi sono membri di diritto dei relativi consigli pastorali e possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 9 Il nominato cessa dall'incarico per scadenza del termine o per dimissione. I componenti il Consiglio diocesano cessano dall'incarico anche nel caso in cui risultassero assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Le dimissioni hanno efficacia, dal momento della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

In caso di dimissioni o di cessazione dell'incarico, salvo il caso di scadenza del termine, da parte di un Consigliere diocesano, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 10 Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche o sindacali.

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti del Consiglio Diocesano.

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti Locali territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dal momento dell'accettazione della candidatura.

Da parte di quanti rivestono incarichi direttivi, ed anche da parte dei soci dell'Azione Cattolica Italiana, si deve evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 11 Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto delle opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

Art. 12 L'Assistente diocesano e i sacerdoti che collaborano collegialmente con lo stesso secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto Nazionale, sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Cap. 3 – Articolazione.

Art. 13 L'A.C.I. Diocesana riunisce tutti coloro che nella diocesi di Vittorio Veneto aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Collabora con il Vescovo ed offre il suo contributo alla pastorale diocesana per la costruzione e missione della Chiesa locale, con particolare attenzione alle caratteristiche proprie dell'A.C.I. Diocesana, e richiamate in premessa. Si articola sul territorio in associazioni parrocchiali e movimenti.

Art. 14 Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali specifiche le associazioni parrocchiali si strutturano in settori, adulti e giovani, ed articolazione (A.C.R.), che si riuniscono in gruppi per età.

Cap. 4 – Organi.

Art. 15 Organi dell'A.C.I. Diocesana sono:

- l'Assemblea formata dai membri dei consigli parrocchiali e dei coordinamenti foraniali e dal Consiglio diocesano. I movimenti interni partecipano a mezzo dei loro rappresentanti, come indicato dai documenti normativi nazionali, mentre gli eventuali movimenti esterni partecipano con i rappresentanti come disciplinato dagli accordi sottoscritti con gli stessi.
- Il Consiglio eletto dall'Assemblea in modo rappresentativo delle componenti dell'Associazione (adulti, giovani, educatori dei ragazzi); ne fanno parte di diritto i rappresentanti dei movimenti, i membri della Presidenza e gli ex Presidenti dell'A.C.I. diocesana regolarmente associati e i coordinatori foraniali. Assume la responsabilità della vita dell'A.C.I. Diocesana e dell'attività della stessa di fronte all'Assemblea e al Vescovo. Il Consiglio può cooptare al proprio interno membri non eletti, senza diritto di voto, e utili al Consiglio per le loro capacità e conoscenze tecniche, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 16 del Regolamento dell'Associazione di Azione Cattolica Italiana.
- La Presidenza eletta dal Consiglio. Della Presidenza fanno parte due Vice Presidenti per ciascun settore, un responsabile ed un vice-responsabile dell'A.C.R. , il Segretario e l'Amministratore e un Segretario dei Movimenti presenti.
- Il Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio.

L'Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori.

Le ulteriori norme circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e le procedure di elezione sono stabilite con Regolamento dell'A.C.I. Diocesana.

Cap. 5 – Ordinamento dell'associazione Diocesana

Art. 16 L'Assemblea diocesana è convocata in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'A.C.I. diocesana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare senza attendere la scadenza triennale.

L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio diocesano, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio stesso o dai quattro quinti dei Consigli Parrocchiali.

Ai fini della convocazione dell'Assemblea elettiva, il Consiglio diocesano con propria deliberazione:

- a) stabilisce la composizione dell'Assemblea;
- b) dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle Associazioni parrocchiali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali da compiere per il rinnovo triennale del Consiglio diocesano;
- c) fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario per lo svolgimento dei lavori;
- d) stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;

e) determina le modalità e le forme per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;

f) determina le modalità per la presentazione delle candidature, lo svolgimento delle operazioni elettorali e la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

Art. 17 La deliberazione del Consiglio diocesano che definisce la composizione dell'Assemblea diocesana deve attenersi ai seguenti criteri:

a) ogni Associazione parrocchiale partecipa all'Assemblea con il Consiglio Parrocchiale;

b) ogni coordinamento foraniale partecipa all'Assemblea con il coordinatore e con i vice-coordinatori;

Art. 18 L'Assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, elegge 24 (ventiquattro) componenti.

Le elezioni si svolgono su liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle componenti la realtà associativa (Adulti, Giovani, responsabili dell'ACR) e unitaria (presidenti parrocchiali).

L'Assemblea elegge 6 candidati della lista degli Adulti; 6 candidati della lista dei Giovani; 6 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR e 6 candidati della lista composta da tutti i presidenti parrocchiali. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 del presente articolo e può esprimere fino a due preferenze per ognuna di esse.

Art. 19 Il Consiglio diocesano provvede alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente diocesano da presentare al Vescovo, affinché provveda alla nomina stessa.

La designazione da parte del Consiglio diocesano avviene secondo la procedura fissata dall'art. 8 del presente Atto Normativo, consegnando copia del verbale della seduta al Presidente ancora in carica e all'Assistente generale per la successiva comunicazione all'Autorità ecclesiastica.

Art. 20 Il Consiglio diocesano provvede alla elezione della Presidenza diocesana. Il Consiglio diocesano elegge l'Amministratore e il Segretario, su proposta del Presidente. La Presidenza può costituire delle commissioni consultive e di aiuto operativo per settore o articolazione, che opereranno su indicazioni della Presidenza stessa, sotto la guida dei vice-presidenti di settore e dei responsabili dell'ACR. Dette commissioni decadono automaticamente alla cessazione del mandato della Presidenza Diocesana. Il Consiglio diocesano, ove si rendesse necessario, può costituire per specifici incarichi ulteriori commissioni che decadono alla cessazione dell'incarico stesso.

Art. 21 Le ulteriori norme circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e le procedure di elezione sono stabilite con Regolamento dell'A.C.I. Diocesana o con apposite delibere del Consiglio Diocesano.

Cap. 6 – Ordinamento delle associazioni parrocchiali e dei coordinamenti foraniali

Art. 22 A livello parrocchiale può essere costituita una Associazione. L'assemblea di tutti i soci elegge per ogni triennio il Consiglio Parrocchiale formato da un Presidente e di norma due vice presidenti per ogni settore e da due responsabili dell'A.C.R.

Il Consiglio Parrocchiale approva ogni anno il rendiconto economico e finanziario.

I Presidenti si incontrano almeno una volta all'anno con la Presidenza Diocesana, per il sostegno spirituale, la verifica delle attività e la condivisione dei problemi dell'Associazione stessa.

Art. 23 La struttura e l'organizzazione previste per la parrocchia sono riproposte per le unità pastorali o e per le realtà interparrocchiali, solo nel caso in cui le singole parrocchie non siano in grado di procedere a costituire autonome strutture associative.

Art. 24 A livello Foraniale viene costituito un coordinamento, eletto dall'assemblea Foraniale composta da tutti i Consigli parrocchiali della forania e dai consiglieri diocesani appartenenti alla forania stessa, formato da un coordinatore, da tre vice coordinatori, rappresentanti i settori adulti, giovani e l'A.C.R.

I coordinatori si incontrano almeno una volta all'anno con la Presidenza, per il sostegno spirituale, la verifica delle attività e la condivisione dei problemi dell'Associazione stessa.

Art. 25 Ogni Associazione parrocchiale o coordinamento foraniale deve essere riconosciuto con apposita delibera del Consiglio Diocesano, e solo dopo tale delibera potrà operare come Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Vittorio Veneto.

Art. 26 Le elezioni saranno indette dal Consiglio Diocesano, ogni tre anni, salvo casi particolari definiti dallo stesso Consiglio Diocesano.

Art. 27 I Presidenti parrocchiali e i coordinatori foraniali devono comunicare al Consiglio Diocesano l'eventuale cessazione dell'associazione parrocchiale o del coordinamento foraniale, provvedendo a consegnare eventuale materiale o patrimonio dell'Associazione o del coordinamento foraniale al Segretario Diocesano.

In riferimento alla vita delle Associazioni parrocchiali, per quanto non espressamente previsto e precisato, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione Nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione Diocesana.

Cap. 7 – Patrimonio e contributi associativi .

Art. 28 I soci dell'A.C.I. Diocesana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento dell'A.C.I. Diocesana e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio.

Art.29 La responsabilità dell'amministrazione spetta alla Presidenza che ne affida la cura all'Amministratore e ne risponde di fronte al Consiglio diocesano. Il Consiglio stabilirà le quote di spesa destinate alle attività dell'Associazione.

E' costituito a livello diocesano il comitato per gli affari economici, presieduto dall'Amministratore.

A livello parrocchiale la cura dell'amministrazione spetta al Presidente che può affidarla ad un Amministratore e ne risponde di fronte al Consiglio parrocchiale.

Art. 30 Il Segretario, o un suo incaricato, verbalizza gli incontri del Consiglio e dell'Assemblea, e verifica l'esecuzione delle delibere adottate.

Art. 31 L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dallo Stato, dagli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, dagli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo;
- g) dalle entrate da attività promosse dai soci o dai gruppi.

L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'A.C.I., a collaborazioni e al patrocinio di Enti ed Istituzioni pubbliche, a prestiti.

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

L'Associazione può, in armonia, con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici, previa approvazione del Consiglio Diocesano.

Art. 32 I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'A.C.I. diocesana e nazionale.

Il Consiglio Diocesano annualmente:

- a) fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'associazione diocesana, definendola distintamente per le associazioni parrocchiali, per i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce di età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
- b) indica se le associazioni parrocchiali possono determinare l'ammontare di un contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'associazione a livello parrocchiale. In tal caso ne fissa anche i criteri ed i limiti.

La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di regola contestualmente alla consegna del “segno” dell'adesione.

Il Consiglio diocesano con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi, curando che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all'associazione nazionale, che per quella relativa alla associazione diocesana e per l'eventuale quota associativa prevista per le associazioni parrocchiali.

Art. 33 Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Cap. 8 – Gestione amministrativa

Art. 34 Il Consiglio Diocesano approva la nomina del Comitato per gli affari economici, su proposta del Presidente.

I membri del Consiglio per gli affari economici devono essere scelti per le loro conoscenze in materia amministrativo-finanziaria, e in relazione alle attività che l'associazione svolge.

Il Comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a :

a) formazione del bilancio preventivo e consuntivo, riferito all'anno sociale, che decorre dal 01 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impieghi che comportino oneri rilevanti per l'Associazione.

c) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qual volta l'amministratore lo ritenga necessario

Cap. 9 – Disposizioni generali.

Art. 35 Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Essa diventa operativa dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 36 E' compito dei responsabili ai vari livelli, secondo le norme stabilite per il funzionamento degli organi della pastorale diocesana, il partecipare all'attività degli organi stessi.

Art. 37 A livello Diocesano potranno essere costituiti dei Movimenti. Il Consiglio Diocesano con propria delibera dovrà approvare la costituzione dei movimenti con i seguenti criteri:

a) il loro impegno formativo deve collocarsi nel quadro organico del progetto formativo;

b) il loro impegno di testimonianza e servizio deve riguardare ambiti significativi nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l'animazione cristiana delle culture e degli ambienti.

Art. 38 Il Regolamento dell'A.C.I. Diocesana è approvato dal Consiglio.

Il Regolamento dell'A.C.I. Diocesana non può contenere norme in contrasto con il presente Atto normativo, nè con lo Statuto dell'Associazione di Azione Cattolica Italiana e con il suo Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Atto si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile.

Art. 39 Lo scioglimento dell'A.C.I. diocesana è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo.

Cap. 10 – Disposizioni transitorie.

Art. 40 Il presente Atto Normativo entrerà in vigore solo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica Italiana.

Gli attuali organi eletti dell'Azione Cattolica Diocesana, a tutti i livelli, rimarranno in carica in via transitoria fino alla nuova Assemblea ordinaria diocesana elettiva del triennio 2008/2011.

Il Consiglio Diocesano, come individuato al secondo comma del presente articolo, è autorizzato ad approvare tutte quelle norme regolamentari che si rendessero necessarie ad armonizzare l'attuale organizzazione associativa con quella prevista dal presente Atto Normativo, ed a recepire le eventuali osservazioni che il Consiglio Nazionale dovesse formulare in sede di approvazione.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2005